Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 48 del 27 febbraio 1934-XII

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

RR. Istituti tecnici nautici

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2331.

Trasformazione del Regio istituto nautico « Antonio Elia » di Ancona in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;

Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto nautico « Antonio Elia » di Ancona è trasformato in R. Istituto tecnico nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico nautico « Antonio Elia » di Ancona, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 162. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « Antonio Elia » di ANCONA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico nautico « Antonio Elia » di Ancona, è costituito dal corso superiore quadriennale ad indirizzo specializzato per capitani.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, il diploma di « aspirante al comando di navi mercantili ».

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il Corso superiore è costituito da un corso completo di classi per la specializzazione capitani.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educa.

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Ancona;

c) di un rappresentante del Comune di Ancona;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata

l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52, n. 4 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52, n. 4, della legge sopra citata . . .	» 150
Prima inscrizione ordinaria	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata	» 100
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata)	» 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO A.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO
nel R. Istituto Tecnico Nautico « Antonio Elia » di ANCONA

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	1	
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe	} 1	
Geografia	1ª, 2ª classe		
Geografia commerciale	3ª classe		
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe	} 1	
Disegno geometrico	1ª classe		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe	} 1	
Elementi di chimica	2ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe		
Astronomia	3ª, 4ª classe	} 1	
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe		
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		
Lingua francese	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Lingua inglese	—	—	Id.
Attrezzatura e manovra.	—	} —	} Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.

ALLEGATO B.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Antonio Elia » di ANCONA

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo (1) n. 5 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (2).

Segretario . . . . N. 1
Meccanico preparatore per il Gabinetto di Fisica » 1
Nocchiere . . . . » 1
Bidello-custode . . . . » 1
Bidello-inserviente . . . . » 1

(1) Compreso il Preside fino a quando continuerà ad avere obbligo di insegnamento.
(2) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2332.

Trasformazione del Regio istituto nautico « Francesco Caracciolo » di Bari in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;

Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Francesco Caracciolo » di Bari è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Francesco Caracciolo » di Bari visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 161. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « F. Caracciolo » di BARI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Francesco Caracciolo » di Bari è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:

a) per capitani;

b) per macchinisti.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:

a) aspirante al comando di navi mercantili;

b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:

a) un corso completo di classi per la specializzazione Capitani;

b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Bari;

c) di un rappresentante del Comune di Bari;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo

incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata	» 150
Prima inscrizione ordinaria	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata	» 100
Esame di abilitazione tecnica	L. 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata)	» 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Francesco Caracciolo » di BARI

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane . . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe di un corso	2	—
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe dei due corsi	1	Il titolare avrà l'obbligo d'insegnamento fino a 24 ore e saranno possibilmente riunite le classi parallele. L'insegnamento per le eventuali ore eccedenti, verrà assegnato per incarico.
Geografia	1ª, 2ª classe dei due corsi		
Geografia commerciale	3ª classe del corso capitani		
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi	1	—
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe di un corso	2	—
Disegno geometrico . .	1ª classe di un corso		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi	1	—
Elementi di chimica .	2ª classe dei due corsi		
Misure elettriche . . .	4ª classe del corso macchinisti		
Astronomia	3, 4ª classe	1	—
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe		
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Macchine	2ª, 4ª classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di macchine .	4ª classe		
Macchine	3ª classe		
Disegno di macchine .	3ª classe		
Meccanica applicata . .	3ª classe		
Elementi di macchine .	4ª classe del corso capitani		
Lingua francese . .	—	—	L'insegnamento sarà assegnato per incarico.
Attrezzatura e manovra	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia . .	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni di officina	—	—	Id.

ALLEGATO *B*.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Francesco Caracciolo » di BARI

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo n. 10 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N. 1
Applicato	» 1
Preparatore meccanico per il Gabinetto di Fisica	» 1
Congegnatore	» 1
Fucinatore	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidelli o bidelli-inservienti	» 2

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2333.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Buccari » di Cagliari in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto nautico « Buccari » di Cagliari è trasformato in R. Istituto tecnico nautico.
A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico nautico « Buccari » di Cagliari, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 160. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Nautico « Buccari » di CAGLIARI

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico nautico « Buccari » di Cagliari è costituito dal corso superiore quadriennale ad indirizzo specializzato per capitani.
Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, il diploma di « aspirante al comando di navi mercantili ».
Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il Corso superiore è costituito da un corso completo di classi per la specializzazione capitani.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:
a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;
b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;
c) alla biblioteca;
d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;
e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:
a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;
b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;
c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;
d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Cagliari;
c) di un rappresentante del Comune di Cagliari;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di memmbro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.
Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.
Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata	» 150
Prima inscrizione ordinaria	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata	» 100
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata)	» 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO A.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Buccari » di CAGLIARI

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane . . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	1	
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe	1	
Geografia	1ª, 2ª classe		
Geografia commerciale .	3ª classe		
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe	1	
Disegno geometrico . .	1ª classe		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe	1	
Elementi di chimica .	2ª classe		
Elementi di macchine .	4ª classe		
Astronomia	3ª, 4ª classe	1	
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe		
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		
Lingua francese . . .	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Lingua inglese . . .	—	—	Id.
Attrezzatura e manovra.	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia .	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.

ALLEGATO B.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE del R. Istituto Tecnico Nautico « Buccari » di CAGLIARI

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo (1) n. 5 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (2).

Segretario . . . . N. 1
Meccanico preparatore per il Gabinetto di Fisica » 1
Nocchiere . . . . » 1
Bidello-custode . . . . » 1
Bidello-inserviente . . . . » 1

(1) Compreso il Preside fino a quando continuerà ad avere obbligo di insegnamento.

(2) Personale fornito e retribuito dalla Provincia. Il segretario, il bidello-custode ed il bidello-inserviente attualmente in servizio presso l'Istituto continueranno a rimanere a carico dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2334.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Cristoforo Colombo » di Camogli in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Cristoforo Colombo » di Camogli è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.
A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.
È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Cristoforo Colombo » di Camogli, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 109. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « Cristoforo Colombo » di CAMOGLI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Cristoforo Colombo » di Camogli è costituito dal:
1) corso inferiore quadriennale ad indirizzo generico;
2) corso superiore quadriennale ad indirizzo specializzato per capitani.
Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, il diploma di « aspirante al comando di navi mercantili ».
Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso inferiore è costituito da un corso completo di classi.
Il corso superiore è costituito da un corso completo di classi per la specializzazione capitani.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:
a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;
b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;
c) alla biblioteca;
d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;
e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:
a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;
b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;
c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;
d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Genova;
c) di un rappresentante del comune di Camogli;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministro a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione . . . . L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . . » 60
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . » 50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . » 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata . . . . L. 150
Prima inscrizione ordinaria . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata . . . . » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) . . . . » 200

Gli alunni del corso superiore sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nella provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 23 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO A.

NUMERO DEI CORSI, INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Cristoforo Colombo » di CAMOGLI

Corso inferiore: Un solo corso.
Corso superiore: Un corso con indirizzo specializzato per capitani.

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Corso Inferiore:			
Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	una classe	4	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
Matematica	le classi del corso	1	—
Disegno . .	Idem	1	—
Lingua straniera . .	2ª, 3ª, 4ª classe del corso	1	—
Scienze naturali . .	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Stenografia	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Corso Superiore			
Lettere italiane . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	1	—
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe		
Geografia	1ª, 2ª classe	1	—
Geografia commerciale	3ª classe		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe	1	
Disegno geometrico	1ª classe		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe	1	
Elementi di chimica	2ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe		
Astronomia	3ª, 4ª classe	1	
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe		
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		
Lingua francese	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Lingua inglese	—	—	Id.
Attrezzatura e manovra	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.

ALLEGATO B.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE del R. Istituto Tecnico Nautico « Cristoforo Colombo » di CAMOGLI

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.

Corso inferiore: Insegnanti di ruolo n. 7 — Gruppo B — Dal grado 11° all'8°.

Corso superiore: Insegnanti di ruolo n. 5 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N. 1
Meccanico preparatore per il Gabinetto di Fisica	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidello-inserviente	» 1

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2335.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Duca degli Abruzzi » di Catania in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Duca degli Abruzzi » di Catania è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.
A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.
È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Duca degli Abruzzi » di Catania, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccoita ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 158. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Nautico « Duca degli Abruzzi » di CATANIA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Duca degli Abruzzi » di Catania è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:
a) per capitani;
b) per macchinisti.
Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:
a) aspirante al comando di navi mercantili;
b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.
Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:
a) un corso completo di classi per la specializzazione Capitani;
b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:
a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;
b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;
c) alla biblioteca;
d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;
e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:
a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;
b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;
c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;
d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Catania;
c) di un rappresentante del Comune di Catania;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma an-

nua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata . . . . » 150
Prima inscrizione ordinaria . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . L. 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata . . . . » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) . . . . » 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Duca degli Abruzzi » di CATANIA

Materie o gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane	1ª, 2ª, 3ª 4ª classe d'un corso	2	—
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe dei due corsi		
Geografia	1ª, 2ª classe dei due corsi	1	Il titolare avrà l'obbligo d'insegnamento fino a 24 ore e saranno possibilmente riunite le classi parallele. L'insegnamento per le eventuali ore eccedenti, verrà assegnato per incarico.
Geografia commerciale	3ª classe del corso capitani		
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi	1	—
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe di un corso	2	—
Disegno geometrico	1ª classe di un corso		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi	1	—
Elementi di chimica	2ª classe dei due corsi		
Misure elettriche	4ª classe del corso macchinisti		
Astronomia	3ª, 4ª classe	1	—
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe		
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Macchine	2ª, 4ª classe		
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di macchine	4ª classe		
Macchine	3ª classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Disegno di macchine	3ª classe		
Meccanica applicata	3ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe del corso capitani		
Lingua francese	—	—	L'insegnamento sarà assegnato per incarico.
Attrezzatura e manovra	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni di officina	—	—	Id.

ALLEGATO *B.*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Duca degli Abruzzi » di CATANIA

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo n. 10 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N.	1
Applicato	»	1
Preparatore meccanico per il Gabinetto di Fisica	»	1
Congegnatore	»	1
Fucinatore	»	1
Nocchiere	»	1
Bidello-custode	»	1
Bidelli o bidelli-inservienti	»	2

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2336.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Cristoforo Colombo » di Fiume in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto nautico « Cristoforo Colombo » di Fiume è trasformato in R. Istituto tecnico nautico.
A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.
È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico nautico « Cristoforo Colombo » di Fiume, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 157. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « Cristoforo Colombo » di FIUME

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico nautico « Cristoforo Colombo » di Fiume è costituito dal corso superiore quadriennale ad indirizzo specializzato per capitani.
Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, il diploma di « aspirante al comando di navi mercantili ».
Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il Corso superiore è costituito da un corso completo di classi per la specializzazione capitani.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:
a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;
b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;
c) alla biblioteca;
d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;
e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:
a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;
b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;
c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;
d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Fiume;
c) di un rappresentante del Comune di Fiume;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata	» 150
Prima inscrizione ordinaria	L. 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata	» 100
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata)	» 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. **3** sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Cristoforo Colombo » di FIUME

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane	1a, 2a, 3a, 4a classe	1	—
Storia	1a, 2a, 3a classe	1	—
Geografia	1a, 2a classe		
Geografia commerciale	3a classe		
Matematica	1a, 2a, 3a classe	1	—
Disegno geometrico	1a classe		
Fisica	2a, 3a, 4a classe	1	—
Elementi di chimica	2a classe		
Elementi di macchine	4a classe		
Astronomia	3a, 4a classe	1	—
Navigazione	2a, 3a, 4a classe		
Oceanografia e meteorologia.	4a classe		
Lingua francese	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Lingua inglese	—	—	Id.
Attrezzatura e manovra.	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.			
Diritto ed economia	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.

ALLEGATO *B*.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Cristoforo Colombo »
di FIUME

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo (1) n. 5 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (2).

Segretario	N. 1
Meccanico preparatore per il Gabinetto di Fisica	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidello-inserviente	» 1

(1) Compreso il Preside fino a quando continuerà ad avere obbligo di insegnamento.
(2) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2337.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Flavio Gioia » di Gaeta in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;

Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Flavio Gioia » di Gaeta è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Flavio Gioia » di Gaeta, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 156. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Nautico « Flavio Gioia »
di GAETA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Flavio Gioia » di Gaeta è costituito dal:

1) corso inferiore quadriennale ad indirizzo generico;

2) corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:

a) per capitani;

b) per macchinisti.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:

a) aspirante al comando di navi mercantili;

b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il Corso inferiore è costituito da un corso completo di classi e di una prima classe collaterale stabile.

Il corso superiore è costituito da:

a) un corso completo di classi per la specializzazione Capitani;

b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Roma;

c) di un rappresentante del Comune di Gaeta;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annessa allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata . . . . » 150
Prima inscrizione ordinaria . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata . . . . » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) . . . . » 200

Gli alunni del corso superiore sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:
g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

NUMERO DEI CORSI INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel Regio Istituto Tecnico Nautico « Flavio Gioia » di GAETA

Corso inferiore: Un solo corso ed una 1ª classe collaterale stabile.
Corso superiore: Un corso con indirizzo specializzato per Capitani; un corso con indirizzo specializzato per Macchinisti.

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Corso inferiore			
Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, coltura fascista.	una classe	5	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
Matematica	le classi del corso e la 1ª classe collaterale	1	—
Disegno	id.	1	—
Lingua straniera . .	2ª, 3ª, 4ª classe del corso	1	—
Scienze naturali . . .	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Stenografia	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Corso superiore			
Lettere italiane . . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe d'un corso	2	—
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe dei due corsi		
Geografia	1ª, 2ª classe dei due corsi	1	Il titolare avrà l'obbligo d'insegnamento fino a 24 ore e saranno possibilmente riunite le classi parallele. L'insegnamento per le eventuali ore eccedenti, verrà assegnato per incarico.
Geografia commerciale	3ª classe del corso capitani.		
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi	1	—
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe d'un corso	2	—
Disegno geometrico . .	1ª classe di un corso		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi		
Elementi di chimica .	2ª classe dei due corsi	1	—
Misure elettriche . . .	4ª classe del corso macchinisti		
Astronomia	3ª, 4ª classe		
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe	1	—
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Macchine	2ª, 4ª classe del corso macchinisti		
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe del corso macchinisti		
Disegno di macchine	4ª classe del corso macchinisti		
Macchine	3ª classe del corso macchinisti	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Disegno di macchine	3ª classe del corso macchinisti		
Meccanica applicata	3ª classe del corso macchinisti		
Elementi di macchine	4ª classe del corso capitani		
Lingua francese	—	—	L'insegnamento sarà assegnato per incarico.
Attrezzatura e manovra	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni di officina	—	—	Id.

ALLEGATO *B*.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Flavio Gioia » di GAETA

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6º.
Corso inferiore: insegnanti di ruolo n. 8 — Gruppo B — Dal grado 11º all'8º.
Corso superiore: insegnanti di ruolo n. 10 — Gruppo A — Dal grado 10º al 7º.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N. 1
Applicato	» 1
Preparatore meccanico per il Gabinetto di Fisica	» 1
Congegnatore	» 1
Fucinatore	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidelli o bidelli-inservienti	» 2

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2338.
Trasformazione del Regio istituto nautico « San Giorgio » di Genova in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto Nautico « San Giorgio » di Genova è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.
A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.
E' approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « San Giorgio » di Genova visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 336, foglio 155. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « San Giorgio » di GENOVA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « San Giorgio » di Genova è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:

a) per capitani;
b) per macchinisti;
c) per costruttori.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:

a) aspirante al comando di navi mercantili;
b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili;
c) aspirante alla professione di costruttore navale.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:

a) due corsi completi di classi per la specializzazione Capitani;
b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti;
c) un corso completo di classi per la specializzazione Costruttori.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;
b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;
c) alla biblioteca;
d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla condutture dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;
e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;
b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;
c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;
d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Genova;
c) di un rappresentante del Comune di Genova;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico o in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata	» 150
Prima inscrizione ordinaria	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata	» 100
Esame di abilitazione tecnica	L. 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata)	» 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO A.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « San Giorgio » di GENOVA

Materie o gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe d'un corso	2	Quando non sia possibile riunire classi parallele, l'insegnamento nei corsi o classi eccedenti verrà assegnato per incarico.
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe	1	Il titolare avrà obbligo d'insegnamento fino a 24 ore; e saranno possibilmente riunite classi parallele di corsi diversi. L'insegnamento, per le eventuali ore eccedenti verrà assegnato per incarico.
Geografia	1ª, 2ª classe		
Geografia commerciale	3ª classe dei corsi capitani		
Lingua francese	1ª, 2ª classe di tutti i corsi 3ª, 4ª classe dei corsi capitani	1	Id.
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	1	Id.
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe d'un corso	2	Se non sarà possibile riunire classi parallele, l'insegnamento nei corsi o classi eccedenti verrà assegnato per incarico.
Disegno geometrico	1ª classe d'un corso		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe di due corsi		
Elementi di chimica	2ª classe di due corsi		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe di due corsi	2	—
Elementi di chimica	2ª classe di due corsi		
Misure elettriche	4ª classe del corso macchinista		
Attrezzatura e manovra.	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei corsi capitani; 1ª classe dei corsi macchinisti e costruttori	1	—
Astronomia	3ª, 4ª classe d'un corso		
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe d'un corso	2	—
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe d'un corso		
Macchine	2ª, 4ª classe		
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di macchine	4ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe del corso costruttori	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Macchine	3ª classe		
Disegno di macchine	3ª classe		
Meccanica applicata	3ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe dei due corsi capitani		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Teoria della nave	4ª classe		
Costruzione navale	2ª, 4ª classe		
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di costruzione navale.	4ª classe		
Teoria della nave	3ª classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Costruzione navale	3ª classe		
Disegno di costruzione navale.	3ª classe		
Meccanica applicata	3ª classe		
Elementi di costruzione navale.	4ª classe capitani e macchinisti		
Diritto ed economia	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni d'officina	—	—	Id.
Esercitazioni di costruzione navale.	—	—	Id.

ALLEGATO *B*.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE

del R. Istituto Tecnico Nautico « San Giorgio »

di GENOVA

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.

Insegnanti di ruolo n. 16 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N. 1
Applicati	» 2
Preparatore meccanico per il gabinetto di fisica	» 1
Meccanici	» 2
Congegnatore	» 1
Fucinatore	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidelli o bidelli-inservienti	» 7

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2339.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Alfredo Cappellini » di Livorno in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Alfredo Cappellini » di Livorno è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Alfredo Cappellini » di Livorno, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 154. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « Alfredo Cappellini » di LIVORNO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Alfredo Cappellini » di Livorno è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:

a) per capitani;
b) per macchinisti.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:

a) aspirante al comando di navi mercantili;
b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:

a) un corso completo di classi per la specializzazione Capitani;

b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Livorno;

c) di un rappresentante del Comune di Livorno;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150

Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata . . . L. 150
Prima inscrizione ordinaria . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) » 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO A.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Alfredo Cappellini » di LIVORNO

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane	1a, 2a, 3a, 4a classe di un corso	2	—
Storia	1a, 2a, 3a classe dei due corsi		
Geografia	1a, 2a classe dei due corsi	1	Il titolare avrà l'obbligo d'insegnamento fino a 24 ore e saranno possibilmente riunite le classi parallele. L'insegnamento per le eventuali ore eccedenti, verrà assegnato per incarico.
Geografia commerciale	3a classe del corso capitani		
Lingua inglese	1a, 2a, 3a, 4a classe dei due corsi	1	—
Matematica	1a, 2a, 3a classe di un corso	2	—
Disegno geometrico	1a classe di un corso		
Fisica	2a, 3a, 4a classe dei due corsi		
Elementi di chimica	2a classe dei due cors	1	—
Misure elettriche	4a classe del corso macchinisti		
Astronomia	3a, 4a classe		
Navigazione	2a, 3a, 4a classe	1	—
Oceanografia e meteorologia.	4a classe		
Macchine	2a, 4a classe		
Disegno di geometria descrittiva.	2a classe		
Disegno di macchine	4a classe		
Macchine	3a classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Disegno di macchine	3a classe		
Meccanica applicata	3a classe		
Elementi di macchine	4a classe del corso capitani		
Lingua francese	—	—	L'insegnamento sarà assegnato per incarico.
Attrezzatura e manovra	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni di officina	—	—	Id.

ALLEGATO B.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Alfredo Cappellini »
di LIVORNO

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo n. 10 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N. 1
Applicato	» 1
Preparatore meccanico per il Gabinetto di Fisica	» 1
Congegnatore	» 1
Fucinatore	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidelli o bidelli-inservienti	» 2

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2340.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Nazario Sauro » di Lussinpiccolo in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;

Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Nazario Sauro » di Lussinpiccolo è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Nazario Sauro » di Lussinpiccolo, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 153. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « Nazario Sauro »
di LUSSINPICCOLO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Nazario Sauro » di Lussinpiccolo è costituito dal:

1) corso inferiore quadriennale ad indirizzo generico;

2) corso superiore quadriennale ad indirizzo specializzato per capitani.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, il diploma di aspirante al comando di navi mercantili.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il Corso inferiore è costituito da un corso completo di classi.

Il Corso superiore è costituito da un corso completo di classi per la specializzazione capitani.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro spese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Pola;

c) di un rappresentante del Comune di Lussinpiccolo;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160

Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . L. 50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . » 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata . . . » 150
Prima inscrizione ordinaria . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata . » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) . . » 200

Gli alunni del corso superiore sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1 000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

NUMERO DEI CORSI, INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Nazario Sauro » di LUSSINPICCOLO

Corso inferiore: Un solo corso.
Corso superiore: Un corso con indirizzo specializzato per capitani.

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Corso Inferiore			
Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, coltura fascista.	una classe	4	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
Matematica	le classi del corso	1	—
Disegno .	Idem.	1	—
Lingua straniera . .	2ª, 3ª, 4ª classe del corso	1	—
Scienze naturali .	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Stenografia	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Corso Superiore			
Lettere italiane . . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	1	—
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe		
Geografia	1ª, 2ª classe	1	—
Geografia commerciale	3ª classe		
Matematica . . .	1ª, 2ª, 3ª classe	1	—
Disegno geometrico . .	1ª classe		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe		
Elementi di chimica .	2ª classe	1	—
Elementi di macchine .	4ª classe		
Astronomia	3ª, 4ª classe		
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe	1	—
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		
Lingua francese (1) . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Lingua inglese (1) . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	—	Id.
Attrezzatura e manovra	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia .	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.

(1) L'insegnamento di lingua francese e lingua inglese resta affidato all'attuale docente di ruolo, finchè presta servizio a Lussinpiccolo.

ALLEGATO B.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Nazario Sauro »
di LUSSINPICCOLO

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.

Corso inferiore: Insegnanti di ruolo n. 7 — Gruppo B — Dal grado 11° all'8°.

Corso superiore: Insegnanti di ruolo n. 6 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7° (1).

Personale non insegnante (2).

Segretario	N. 1
Meccanico preparatore per il Gabinetto di Fisica	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidello-inserviente	» 1

(1) Uno dei 6 posti d'insegnante di ruolo è transitorio e dovrà essere soppresso qualora l'attuale insegnante di ruolo, al quale sono affidate le cattedre di lingua inglese e di lingua francese, cessi di prestare servizio a Lussinpiccolo.

(2) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2341.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Caio Duilio » di Messina in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Caio Duilio » di Messina è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Caio Duilio » di Messina, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 152. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « Caio Duilio » di MESSINA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Caio Duilio » di Messina è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:

a) per capitani;
b) per macchinisti.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:

a) aspirante al comando di navi mercantili;
b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:

a) un corso completo di classi per la specializzazione Capitani;

b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti;

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzionei della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Messina;

c) di un rappresentante del Comune di Messina;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150

Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata . . » 150
Prima inscrizione ordinaria . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata . . . . » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) . . . . » 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate son versate su appostio conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 108.., convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO 4.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO
nel R. Istituto Tecnico Nautico « Caio Duilio »
di MESSINA

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane . . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe di un corso	2	—
Storia	1ª, 2ª, 3ª, classe dei due corsi		
Geografia	1ª, 2ª classe dei due corsi	1	Il titolare avrà l'obbligo d'insegnamento fino a 24 ore e saranno possibilmente riunite le classi parallele. L'insegnamento per le eventuali ore eccedenti, verrà assegnato per incarico.
Geografia commerciale	3ª classe del corso capitani		
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi	1	—
Matematica . . .	1ª, 2ª, 3ª classe di un corso	2	—
Disegno geometrico . .	1ª classe di un corso		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi	1	—
Elementi di chimica	2ª classe dei due corsi		
Misure elettriche . .	4ª classe del corso macchinisti		
Astronomia . . .	3ª, 4ª classe	1	—
Navigazione	2ª, ª, 4ª classe		
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Macchine	2ª, 4ª classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di macchine .	4ª classe		
Macchine .	3ª classe		
Disegno di macchine	3ª classe		
Meccanica applicata	3ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe del corso capitani		
Lingua francese . . .	—	—	L'insegnamento sarà assegnato per incarico.
Attrezzatura e manovra	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia . .	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni di officina	—	—	Id.

ALLEGATO B.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Caio Duilio »
di MESSINA

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo n. 10 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N. 1
Applicato	» 1
Preparatore meccanico per il Gabinetto di Fisica	» 1
Congegnatore	» 1
Fucinatore	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidelli o bidelli-inservienti	» 2

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2342.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » di Napoli in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » di Napoli è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.
A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.
È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » di Napoli, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 151. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Nautico
« Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi »
di NAPOLI

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » di Napoli è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:
a) per capitani;
b) per macchinisti.
Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:
a) aspirante al comando di navi mercantili;
b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:

a) due corsi completi di classi per la specializzazione Capitani;

b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Napoli;

c) di un rappresentante del Comune di Napoli;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150

Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata . . . L. 150
Prima inscrizione ordinaria . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata . . . . . » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) . . . . » 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge " luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » di NAPOLI

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane	1ª, 2, 3ª 4ª classe d'un corso	2	Saranno riunite, se possibile, classi parallele di corsi diversi. L'insegnamento per il corso o per le classi eccedenti verrà assegnato per incarico
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe	1	Il titolare avrà obbligo d'insegnamento fino a 24 ore, e le classi parallele saranno possibilmente riunite. Per le eventuali ore eccedenti detto limite, l'insegnamento verrà assegnato per incarico.
Geografia	1ª, 2ª classe		
Geografia commerciale	3ª classe dei corsi paralleli		
Lingua francese	1ª, 2ª classe di tutti i corsi; 3ª, 4ª classe dei corsi capitani	1	—
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	1	Il titolare avrà obbligo d'insegnamento fino a 24 ore, e le classi parallele saranno possibilmente riunite. Per le eventuali ore eccedenti detto limite, l'insegnamento verrà assegnato [illegible]
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe d'un corso	2	Saranno riunite, se possibile, classi parallele di corsi diversi. L'insegnamento per il corso o per le classi eccedenti verrà assegnato per incarico.
Disegno geometrico	1ª classe d'un corso		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe d'un corso capitani; 2ª, 4ª cl. del 2º corso capitani	2	Per il 2º corso capitani i titolari seguiranno un turno di avvicendamento.
Elementi di chimica	2ª cl. dei due corsi capitani		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª cl. del corso macchinisti; 3ª [illegible] del 2º corso capitani		
Elementi di chimica	2ª cl. del corso macchinisti		
Misure elettriche	4ª cl. del corso macchinisti		
Attrezzatura e manovra	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, classe dei corsi capitani; 1ª cl. del corso macchinisti	1	Il titolare avrà l'obbligo d'insegnamento fino a 24 ore, e le classi parallele saranno possibilmente riunite. L'insegnamento per le eventuali ore eccedenti, verrà assegnato per incarico.
Elementi di costruzione navale.	1ª cl. cl. di tutti i corsi		
Astronomia	3ª, 4ª, cl. d'un corso	2	
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª cl. d'un corso		
Oceanografia e meteorologia.	4ª cl. d'un corso		

Materie o gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Macchine	2ª, 4ª classe	2	I titolari seguiranno un turno di avvicendamento nelle due cattedre.
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di macchine	4ª classe		
Macchine	3ª classe		
Disegno di macchine	3ª classe		
Meccanica applicata	3ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe dei due corsi capitani		
Diritto ed economia	—	—	L'insegnamento sarà assegnato per incarico.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni di officina	—	—	Id.

ALLEGATO *B.*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE

del R. Istituto Tecnico Nautico
« Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi »
di NAPOLI

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo n. 14 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N. 1
Applicato	» 1
Preparatore meccanico per il Gabinetto di Fisica e le esercitazioni dei macchinisti	» 1
Congegnatore	» 1
Fucinatore	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidelli o bidelli-inservienti	» 2

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2343.

Trasformazione del Regio istituto nautico « Gioeni-Trabia » di Palermo in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto Nautico « Gioeni-Trabia » di Palermo è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

E' approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico «Gioeni-Trabia » di Parlermo visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 150. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « Gioeni-Trabia » di PALERMO

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Gioeni-Trabia » di Palermo è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati;

a) per capitani;
b) per macchinisti;
c) per costruttori.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:

a) aspirante al comando di navi mercantili;
b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili;
c) aspirante alla professione di costruttore navale.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:

a) due corsi completi di classi per la specializzazione Capitani;
b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti;
c) un corso completo di classi per la specializzazione costruttori.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;
b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;
c) alla biblioteca;
d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;
e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;
b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;
c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;
d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Palermo;

c) di un rappresentante del Comune di Palermo;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata	L. 150
Prima inscrizione ordinaria	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata	» 100
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata)	» 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge quella che unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 ricembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Gioeni-Trabia » di PALERMO

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe d'un corso	2	Quando non sia possibile riunire classi parallele, l'insegnamento nei corsi o classi eccedenti verrà assegnato per incarico.
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe	1	Il titolare avrà obbligo d'insegnamento fino a 24 ore; e saranno possibilmente riunite classi parallele di corsi diversi. L'insegnamento, per le eventuali ore eccedenti verrà assegnato per incarico. (Per la Geografia commerciale vedi nota (1).
Geografia	1ª, 2ª classe		
Geografia commerciale	3ª classe dei corsi capitani		
Lingua francese . . .	1ª, 2ª classe di tutti i corsi 3ª, 4ª classe dei corsi capitani	1	Id.
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	1	Id.
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe d'un corso	2	Se non sarà possibile riunire classi parallele, l'insegnamento nei corsi o classi eccedenti verrà assegnato per incarico.
Disegno geometrico .	1ª classe d'un corso		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe di due corsi	2	—
Elementi di chimica .	2ª classe di due corsi		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe di due corsi		
Elementi di chimica .	2ª classe di due corsi		
Misure elettriche . . .	4ª classe del corso macchinista		
Attrezzatura e manovra.	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei corsi capitani 1ª classe dei corsi macchinisti e costruttori	1	—
Astronomia	3ª, 4ª classe d'un corso	2	—
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe d'un corso		
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe d'un corso		
Macchine	2ª, 4ª classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di macchine .	4ª classe		
Elementi di macchine .	4ª classe del corso costruttori		
Macchine	3ª classe		
Disegno di macchine .	3ª classe		
Meccanica applicata .	3ª classe		
Elementi di macchine .	4ª classe dei due corsi capitani		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Teoria della nave . .	4ª classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Costruzione navale . .	2ª, 4ª classe		
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di costruzione navale.	4ª classe		
Teoria della nave . .	3ª classe		
Costruzione navale . .	3ª classe		
Disegno di costruzione navale.	3ª classe		
Meccanica applicata .	3ª classe		
Elementi di costruzione navale.	4ª classe capitani e macchinisti		
Diritto ed economia (1)	3ª, 4ª classe dei corsi capitani e costruttori	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni d'officina	—	—	Id.
Esercitazioni di costruzione navale.	—	—	Id.

(1) L'insegnamento del Diritto ed Economia e quello della Geografia commerciale resta affidato all'insegnante appartenente al ruolo transitorio in via di eliminazione (art. 48 R. D. 21 ottobre 1923, n. 2557).

ALLEGATO B.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Gioeni-Trabia »
di PALERMO

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo n. 17 (1) — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (2).

Segretario	N. 1
Applicati	» 2
Preparatore meccanico per il gabinetto di fisica	» 1
Meccanici	» 2
Congegnatore	» 1
Fucinatore	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidelli o bidelli-inservienti	» 7

(1) Compreso uno del ruolo transitorio (art. 48 R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557).
(2) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2344.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Leon Pancaldo » di Savona in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Leon Pancaldo » di Savona è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Leon Pancaldo » di Savona, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 149. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Nautico « Leon Pancaldo »
di SAVONA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Leon Pancaldo » di Savona è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:
a) per capitani;
b) per macchinisti.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:
a) aspirante al comando di navi mercantili;

b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:

a) un corso completo di classi per la specializzazione Capitani;

b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti;

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Savona;

c) di un rappresentante del Comune di Savona;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata	» 150

Prima inscrizione ordinaria . . . . L. 60

Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . . » 160

Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300

Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata . . . . » 100

Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250

Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) . . . . » 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Leon Pancaldo » di SAVONA

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane . . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe d'un corso	2	—
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe dei due corsi		
Geografia	1ª, 2ª classe dei due corsi	1	Il titolare avrà l'obbligo d'insegnamento fino a 24 ore e saranno possibilmente riunite le classi parallele. L'insegnamento per le eventuali ore eccedenti, verrà assegnato per incarico.
Geografia commerciale	3ª classe del corso capitani		
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi	1	—
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe d'un corso	2	—
Disegno geometrico . .	1ª classe d'un corso		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi		
Elementi di chimica . .	2ª classe dei due corsi	1	—
Misure elettriche . . .	4ª classe del corso macchinisti		
Astronomia	3ª, 4ª classe		
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe	1	—
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		
Macchine . . .	2ª, 4ª classe		
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di macchine .	4ª classe		
Macchine . . .	3ª classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Disegno di macchine .	3ª classe		
Meccanica applicata . .	3ª classe		
Elementi di macchine .	4ª classe del corso capitani		
Lingua francese . . .	—	—	L'insegnamento sarà assegnato per incarico.
Attrezzatura e manovra	—		
Elementi di costruzione navale.	—	—	Id.
Diritto ed economia . .	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni di officina	—	—	Id.

ALLEGATO *B*.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Leon Pancaldo »
di SAVONA

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.

Insegnanti di ruolo n. 10 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N. 1
Applicato	» 1
Preparatore meccanico per il Gabinetto di Fisica	» 1
Congegnatore	» 1
Fucinatore	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidelli o bidelli-inservienti	» 2

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. **2345**.
Trasformazione del Regio istituto nautico « Nino Bixio » di Sorrento in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto nautico « Nino Bixio » di Sorrento è trasformato in R. Istituto tecnico nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto tecnico nautico « Nino Bixio » di Sorrento », visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 165. — MANCINI.

STATUTO
del R. Istituto Tecnico Nautico « Nino Bixio »
di SORRENTO

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico nautico « Nino Bixio » di Sorrento è costituito dal:
1) corso inferiore quadriennale ad indirizzo generico;
2) corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:
a) per capitani;
b) per macchinisti.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:
a) aspirante al comando di navi mercantili;

b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il Corso inferiore è costituito da un corso completo di classi e di una prima classe collaterale stabile.

Il corso superiore è costituito da:

a) un corso completo di classi per la specializzazione Capitani;

b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Napoli;

c) di un rappresentante del Comune di Sorrento;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160

Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . L. 50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della Legge citata e art. 22 della Legge 22 aprile 1932, n. 490 . . . . » 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata . . . . » 150
Prima inscrizione ordinaria . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata . . . . » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) . . . . » 200

Gli alunni del corso superiore sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

NUMERO DEI CORSI
INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO
nel R. Istituto Tecnico Nautico « Nino Bixio » di Sorrento.

Corso inferiore: Un solo corso ed una 1ª classe collaterale stabile.

Corso superiore: Un corso con indirizzo specializzato per capitani.

Un corso con indirizzo specializzato per macchinisti.

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Corso inferiore.			
Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, coltura fascista.	una classe	5	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
Matematica	le classi del corso e la 1ª classe collaterale	1	—
Disegno	idem	1	—
Lingua straniera . . .	2ª, 3ª, 4ª classe del corso	1	—
Scienze naturali . . .	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Stenografia	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Corso superiore.			
Lettere italiane . . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe d'un corso	2	—
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe dei due corsi		
Geografia	1ª, 2ª classe dei due corsi	1	Il titolare avrà l'obbligo d'insegnamento fino a 24 ore e saranno possibilmente riunite le classi parallele. L'insegnamento per le eventuali ore eccedenti, verrà assegnato per incarico.
Geografia commerciale	3ª classe del corso capitani		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi	1	—
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe d'un corso		
		2	—
Disegno geometrico . .	1ª classe d'un corso		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe dei due corsi		
Elementi di chimica .	2ª classe dei due corsi	1	—
Misure elettriche . . .	4ª classe del corso macchinisti		
Astronomia	3ª, 4ª classe		
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe	1	—
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe		
Macchine	2ª, 4ª classe del corso macchinisti		
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe del corso macchinisti	1	—
Disegno di macchine .	4ª classe del corso macchinisti		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Macchine	3ª classe del corso macchinisti	1	Le due cattedre di macchine saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Disegno di macchine .	3ª classe del corso macchinisti		
Meccanica applicata .	3ª classe del corso macchinisti		
Elementi di macchine .	4ª classe del corso capitani		
Lingua francese . . .	—	—	L'insegnamento sarà assegnato per incarico.
Attrezzatura e manovra.	—	—	Id.
Elementi di costruzione navale.	—		
Diritto ed economia .	—	—	Id.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni di officina	—	—	Id.

ALLEGATO *B.*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico « Nino Bixio »
di SORRENTO

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.

Corso inferiore: Insegnanti di ruolo n. 8 — Gruppo B — Dal grado 11° all'8°.

Corso superiore: Insegnanti di ruolo n. 10 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N.	1
Applicato	»	1
Preparatore meccanico per il Gabinetto di fisica	»	1
Congegnatore	»	1
Fucinatore	»	1
Nocchiere	»	1
Bidello-custode	»	1
Bidelli o bidelli-inservienti	»	2

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2346.

Trasformazione del Regio istituto nautico « Tommaso di Savoia Duca di Genova » di Trieste in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI il R. Istituto Nautico « Tomaso di Savoia, Duca di Genova » di Trieste è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

E' approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Tomaso di Savoia, Duca di Genova » di Trieste visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 163. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico
« Tomaso di Savoia, Duca di Genova »
di TRIESTE

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Tomaso di Savoia, Duca di Genova » di Trieste è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:

a) per capitani;
b) per macchinisti;
c) per costruttori.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:

a) aspirante al comando di navi mercantili;
b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili;
c) aspirante alla professione di costruttore navale.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:

a) due corsi completi di classi per la specializzazione Capitani;
b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti;
c) un corso completo di classi per la specializzazione costruttori.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;
b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;
c) alla biblioteca;
d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;
e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;
b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;
c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;
d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Trieste;

c) di un rappresentante del Comune di Trieste;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889	L. 150
Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata	» 150
Prima inscrizione ordinaria	» 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata	» 160
Frequenza per ciascuna classe	» 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata	» 100
Esame di abilitazione tecnica	» 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata)	» 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento

delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Tomaso di Savoia, Duca di Genova » di TRIESTE

Materie o gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane . . .	1ª, 2ª, 3ª 4ª classe d'un corso		Quando non sia possibile riunire classi parallele, l'insegnamento nei corsi o classi eccedenti verrà assegnato per incarico.
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe	1	Il titolare avrà obbligo d'insegnamento fino a 24 ore; e saranno possibilmente riunite classi parallele di corsi diversi. L'insegnamento, per le eventuali ore eccedenti verrà assegnato per incarico.
Geografia	1ª, 2ª classe		
Geografia commerciale	3ª classe dei corsi capitani		
Lingua francese . . .	1ª, 2ª classe di tutti i corsi; 3ª, 4ª classe dei corsi capitani	1	Id.
Lingua inglese . . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	1	Id.
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe d'un corso	2	Se non sarà possibile riunire classi parallele, l'insegnamento nei corsi o classi eccedenti verrà assegnato per incarico.
Disegno geometrico .	1ª classe d'un corso		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe di due corsi	2	—
Elementi di chimica	2ª classe di due cors		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe di due cors		
Elementi di chimica	2ª classe di due cors		
Misure elettriche	4ª classe del corso macchinista		
Attrezzatura e manovra.	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei corsi capitani. 1ª classe dei corsi macchinisti e costruttori	1	—
Astronomia	3ª, 4ª classe d'un corso	2	—
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe d'un corso		
Oceanografia e meteorologia.	4ª classe d'un corso		
Macchine	2ª, 4ª classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di macchine	4ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe del corso costruttori		
Macchine	3ª classe		
Disegno di macchine	3ª classe		
Meccanica applicata	3ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe dei due corsi capitani		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Teoria della nave	4ª classe	2	Le due cattedre saranno assegnate ai titolari secondo un turno di avvicendamento.
Costruzione navale	2ª, 4ª classe		
Disegno di geometria descrittiva.	2ª classe		
Disegno di costruzione navale.	4ª classe		
Teoria della nave	3ª classe		
Costruzione navale	3ª classe		
Disegno di costruzione navale.	3ª classe		
Meccanica applicata	3ª classe		
Elementi di costruzione navale.	4ª classe capitani e macchinist		
Diritto ed economia	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche.	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni d'officina	—	—	Id.
Esercitazioni di costruzione navale.	—	—	Id.

ALLEGATO B.

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE
del R. Istituto Tecnico Nautico
« Tomaso di Savoia, Duca di Genova »
di TRIESTE

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo n. 16 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario	N. 1
Applicati	» 2
Preparatore meccanico per il gabinetto di fisica	» 1
Meccanici	» 2
Congegnatore	» 1
Fucinatore	» 1
Nocchiere	» 1
Bidello-custode	» 1
Bidelli o bidelli-inservienti	» 7

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia. Il bidello custode attualmente in servizio presso l'Istituto continuerà a rimanere a carico dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2347.

Trasformazione del Regio istituto nautico « Sebastiano Venier » di Venezia in Regio istituto tecnico nautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, il R. Istituto Nautico « Sebastiano Venier » di Venezia è trasformato in R. Istituto Tecnico Nautico.

A norma dell'art. 3 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

È approvato l'unito Statuto per il R. Istituto Tecnico Nautico « Sebastiano Venier » di Venezia, visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 164. — MANCINI.

STATUTO

del R. Istituto Tecnico Nautico « Sebastiano Venier »
di VENEZIA

Art. 1.

Il R. Istituto Tecnico Nautico « Sebastiano Venier » di Venezia è costituito dal Corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:

a) per capitani;
b) per macchinisti.

Esso ha lo scopo di conferire, al termine degli studi, rispettivamente il diploma di:

a) aspirante al comando di navi mercantili;
b) aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

Il diploma conseguito a norma del comma precedente, abilita all'esercizio delle mansioni consentite dalle Leggi sulla Marina Mercantile, agli aspiranti alla patente di grado.

Art. 2.

Il corso superiore è costituito da:

a) due corsi completi di classi per la specializzazione Capitani;

b) un corso completo di classi per la specializzazione Macchinisti.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili, che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e donazioni.

Art. 4.

La Provincia deve provvedere:

a) agli stipendi degli assistenti e del personale di Segreteria e di servizio;

b) all'acquisto e alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica;

c) alla biblioteca;

d) all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale per la preparazione degli esperimenti, per l'uso di macchine o strumenti, alla quota delle spese di consumo di energia;

e) alle spese degli annuali esperimenti ed alle piccole spese eventuali straordinarie, che possono occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

Art. 5.

Il Comune deve provvedere:

a) alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

b) a tutti i mobili e al materiale non scientifico necessari alla Scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca, e ad ogni altra parte dell'Istituto e alla loro conservazione;

c) a tutti gli oggetti di Segreteria, ai registri e ai moduli occorrenti;

d) all'illuminazione, al riscaldamento dell'edificio e all'acqua necessaria.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 7.

Il Consiglio di Amministrazione, da nominarsi con Decreto del Ministro per l'Educazione Nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Venezia;

c) di un rappresentante del Comune di Venezia;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. D. 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegato *A* al presente Statuto indica il numero dei Corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

La tabella organica del personale dell'Istituto è quella stabilita dall'annesso allegato *B*.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) degli articoli 51 e 52 n. 4 della Legge 15 giugno 1931, numero 889 . . . . L. 150

Esame di ammissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 52 n. 4 della Legge sopra citata . . . . » 150
Prima inscrizione ordinaria . . . . » 60
Prima inscrizione degli ammessi al Corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano superato lo speciale esame di cui alla lettera *b*) dell'art. 52, n. 4, della Legge sopra citata . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . » 300
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della Legge sopra citata . . . . » 100
Esame di abilitazione tecnica . . . . » 250
Tassa di diploma (di cui 100 lire vanno a favore dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge sopra citata) . . . . » 200

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni. La misura del contributo sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel secondo comma dell'art. 33 della citata Legge, quella che, unitamente al Preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 18.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni ancora vigenti.

Art. 19.

Il personale in servizio presso le Scuole seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 20.

Fino a che non sia nominato, a norma dell'art. 7, il Consiglio di amministrazione, ne eserciterà le funzioni la Giunta di vigilanza in carica.

ALLEGATO *A*.

INSEGNAMENTI, CATTEDRE ED OBBLIGHI DI ORARIO nel R. Istituto Tecnico Nautico « Sebastiano Venier » di VENEZIA

Materie o gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Lettere italiane	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe di un corso	2	Saranno riunite, se possibile, classi parallele di corsi diversi. L'insegnamento per il corso o per le classi eccedenti verrà assegnato per incarico.
Storia	1ª, 2ª, 3ª classe	1	Il titolare avrà obbligo d'insegnamento fino a 24 ore, e le classi parallele saranno possibilmente riunite. Per le eventuali ore eccedenti detto limite, l'insegnamento verrà assegnato per incarico.
Geografia	1ª, 2ª classe		
Geografia commerciale	3ª classe dei corsi paralleli		
Lingua inglese	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe	1	Id.
Lingua francese	1ª, 2ª classe di tutti i corsi; 3ª, 4ª classe dei corsi capitani	1	—
Matematica	1ª, 2ª, 3ª classe di un corso	2	Saranno riunite, se possibile, classi parallele di corsi diversi. L'insegnamento per il corso o per le classi eccedenti verrà assegnato per incarico.
Disegno geometrico	1ª classe di un corso		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe di un corso capitani; 2ª, 4ª classe del 2º corso capitani	2	Per il 2º corso capitani i titolari seguiranno un turno di avvicendamento.
Elementi di chimica	2ª classe dei due corsi capitani		
Fisica	2ª, 3ª, 4ª classe del corso macchinisti; 3ª classe del 2º corso capitani		
Elementi di chimica	2ª classe del corso macchinisti		
Misure elettriche	4ª classe del corso macchinisti		
Attrezzatura e manovra	1ª, 2ª, 3ª, 4ª classe dei corsi capitani; 1ª classe del corso macchinisti	1	Il titolare avrà l'obbligo d'insegnamento fino a 24 ore, e le classi parallele saranno possibilmente riunite. L'insegnamento per le eventuali ore eccedenti verrà assegnato per incarico.
Elementi di costruzione navale	4ª classe di tutti i corsi		
Astronomia	3ª, 4ª classe di un corso	2	—
Navigazione	2ª, 3ª, 4ª classe di un corso		
Oceanografia e meteorologia	4ª classe di un corso		

Materie e gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	Norme ed avvertenze
Macchine	2ª, 4ª classe		
Disegno di geometria descrittiva	2ª classe		
Disegno di macchine	4ª classe		
Macchine	3ª classe	2	I titolari seguiranno un turno di avvicendamento nelle due cattedre.
Disegno di macchine	3ª classe		
Meccanica applicata	3ª classe		
Elementi di macchine	4ª classe dei due corsi capitani		
Diritto ed economia	—	—	L'insegnamento sarà assegnato per incarico.
Igiene navale	—	—	Id.
Religione	—	—	Id.
Esercitazioni marinaresche	—	—	Id.
Esercitazioni di telegrafia e R. T.	—	—	Id.
Esercitazioni di officina	—	—	Id.

ALLEGATO *B.*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE del R. Istituto Tecnico Nautico « Sebastiano Venier » di VENEZIA

Preside n. 1 — Gruppo A — Grado 6°.
Insegnanti di ruolo n. 14 — Gruppo A — Dal grado 10° al 7°.

Personale non insegnante (1).

Segretario . . . . N. 1
Applicato . . . . » 1
Preparatore meccanico per il Gabinetto di Fisica e le esercitazioni dei macchinisti . . . . » 1
Congegnatore . . . . » 1
Fucinatore . . . . » 1
Nocchiere . . . . » 1
Bidello-custode . . . . » 1
Bidelli o bidelli-inservienti . . . . » 2

(1) Personale fornito e retribuito dalla Provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.